

ISSN 1128-7772
ISSN ELETTRONICO 2035-3545

Anno CXXIII · Luglio-Dicembre 2012

ISSN 1128-7772
ISSN ELETTRONICO 2035-3545

Anno CXXIII · Luglio-Dicembre 2012

IL DIRITTO ECCLESIASTICO

Anno CXXIII · 3-4 · Luglio-Dicembre 2012

Rivista trimestrale diretta da
Cesare Mirabelli, Enrico Vitali

Di particolare interesse in questo fascicolo:

Il ruolo della Corte Suprema di Cassazione
nell'evoluzione del Diritto Ecclesiastico dopo l'Accordo del 1984:
aspetti internazionalistici, temi e problemi della libertà religiosa,
profili penalistici, ministri di culto, matrimonio, enti e beni, sepolture

IL DIRITTO ECCLESIASTICO

IL DIRITTO ECCLESIASTICO

FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA

**IL DIRITTO
ECCLESIASTICO**

DIREZIONE

CESARE MIRABELLI, ENRICO VITALI

Direttore responsabile

SERGIO BIANCONI

Sede legale

Via Collina 36, I 00187 Roma

Comitato scientifico

ALESSANDRO ALBISETTI, SALVATORE BERLINGÒ, PIERO A. BONNET,
SALVATORE BORDONALI, CARLO CARDIA, NICOLA COLAIANNI,
ORAZIO CONDORELLI, MANLIO MIELE, GIAN PIERO MILANO,
PAOLO MONETA, GIOVANNI B. VARNIER, ANDREA ZANOTTI

REDAZIONE

Responsabili

SETTIMIO CARMIGNANI CARIDI (per la redazione romana)

con la collaborazione di MICHELE MADONNA

Dipartimento di diritto pubblico

Facoltà di Giurisprudenza

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Via Bernardino Alimena 5, I 00173 Roma

ALESSANDRO CESERANI (per la redazione milanese)

con la collaborazione di PAOLA FANTELLI

Dipartimento "Cesare Beccaria"

Università degli Studi di Milano

Via Festa del Perdono 7, I 20122 Milano

ildirittoecclesiastico@unimi.it

Hanno collaborato a questo numero

DANIELE ARRU, SETTIMIO CARMIGNANI CARIDI,
GABRIELE FATTORI, LUIGI LACROCE, MICHELE MADONNA,
EMMA GRAZIELLA SARACENI

IL DIRITTO ECCLESIASTICO

ANNO CXXIII · 3-4 · LUGLIO-DICEMBRE 2012

RIVISTA TRIMESTRALE DIRETTA DA
CESARE MIRABELLI, ENRICO VITALI



PISA · ROMA
FABRIZIO SERRA EDITORE
MMXIII

Amministrazione e abbonamenti
FABRIZIO SERRA EDITORE®
Casella postale n. 1, succursale n. 8, I 56123 Pisa,
tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888

Abbonamenti
I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net
*Print and/or Online official subscription rates are available
at Publisher's web-site www.libraweb.net.*

I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550
o tramite carta di credito (*American Express, Visa, Eurocard, Mastercard*)

*

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 118 del 23 febbraio 1988
Direttore responsabile: Sergio Bianconi

Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l'adattamento, anche parziale
o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica,
il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta della
Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.
Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.

*

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2013 by *Fabrizio Serra editore*, Pisa · Roma.
Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints *Accademia editoriale*,
Edizioni dell'Ateneo, *Fabrizio Serra editore*, *Giardini editori e stampatori in Pisa*,
Gruppo editoriale internazionale and *Istituti editoriali e poligrafici internazionali*.

*

www.libraweb.net

ISSN 1128-7772
ISSN ELETTRONICO 2035-3545

IL RUOLO DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE NELL'EVOLUZIONE
DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
DOPO L'ACCORDO DEL 1984

PROFILI PENALISTICI

LA TUTELA PENALE DEL SENTIMENTO RELIGIOSO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

LUIGI LACROCE

*Ricercatore di diritto ecclesiastico e diritto canonico
nell'Università di Roma Tor Vergata*

SOMMARIO 1. Premessa 2. Il vilipendio della religione dello Stato 3. Tutela penale della religione e vilipendio delle persone 4. Il vilipendio delle cose destinate al culto, il turbamento delle funzioni religiose e l'uguale tutela penale delle confessioni religiose 5. La bestemmia nell'ordinamento giuridico italiano (art. 724 c.p.).

1. PREMESSA

IL codice penale del 1930 puniva con gli articoli 402 - 406 i delitti contro la religione dello Stato ed i culti ammessi e attraverso l'art. 724 il reato di bestemmia in quanto offese arrecate al sentimento religioso. Il bene giuridico protetto dalle citate disposizioni penali è ben definito nella relazione del Guardasigilli al progetto definitivo del codice penale: "lo Stato concepisce, invero, il sentimento religioso come fattore morale per l'individuo e la collettività, e quindi lo tutela non soltanto nelle sue estrinsecazioni esteriori, come esercizio di un culto e come manifestazione individuale o collettiva della fede religiosa, ma anche in ciò che è l'origine, il fondamento della fede, ossia nella religione in sé e per sé. La religione, invero, ha un contenuto che trascende il patrimonio morale individuale, per assurgere ad interesse generale; è, insomma, non tanto un fenomeno attinente alla coscienza individuale, quanto un fenomeno sociale della più alta importanza, anche per il raggiungimento dei fini etici dello Stato".¹

La tutela penale del sentimento religioso cattolico e delle altre confessioni religiose così come individuata e disciplinata nel codice Rocco avrebbe dovuto ritenersi superata già con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948, e ancor più esplicitamente, sebbene per diversi profili, con la sottoscrizione-

¹ *Relazione ministeriale al progetto definitivo di codice penale*, in *Lavori preparatori*, Roma, 1930, v, parte seconda, p. 188.

ne del Protocollo addizionale all'Accordo del 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede che al punto 1 ha espressamente sancito che si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, secondo cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato italiano.

L'evidente incompatibilità tra l'impianto assunto dal legislatore penale del 1930 con riguardo ai reati contro il sentimento religioso e i principi introdotti con la Costituzione repubblicana, con la fine del confessionismo e l'introduzione del principio della uguale libertà di tutte le confessioni religiose, ha ottenuto, tuttavia, una conferma legislativa solo nel 2006, quando il legislatore penale è intervenuto (l. 24 febbraio 2006, n. 85, *Modifiche al Codice penale in materia di reati d'opinione*) per adeguare la tutela penale del sentimento religioso ai principi di libertà religiosa e pluralismo confessionale introdotti con la Costituzione repubblicana.

Ad agevolare il lavoro di adeguamento del legislatore ha contribuito senza dubbio una più recente giurisprudenza della Corte costituzionale. Infatti, la riconduzione della tutela penale del sentimento religioso nell'alveo della libertà religiosa è stata opera principalmente del giudice delle leggi che a partire dal 1995,² in discontinuità rispetto alla propria precedente giurisprudenza, ha iniziato una imponente attività di riscrittura della disciplina dei reati contro il sentimento religioso allo scopo di assicurare la loro conformità ai principi di libertà religiosa introdotti con la Carta costituzionale. Al legislatore del 2006 è poi toccato prendere atto della riscrittura operata dalla Corte costituzionale e riformare i delitti in materia di religione per come disciplinati nel codice di diritto penale del 1930.

Il nuovo modello di tutela penale del sentimento religioso è stato, tuttavia, realizzato senza modificare le garanzie contenute nelle precedenti disposizioni penali del 1930, avendo sia la giurisprudenza costituzionale sia il legislatore realizzato una sostanziale uguaglianza tra tutte le confessioni religiose attraverso un intervento limitato al solo profilo sanzionatorio.

Nel periodo preso a riferimento nella presente rassegna (1984 – 2012)³ un pari e decisivo contributo evolutivo sembra potersi riscontrare anche dalla lettura della giurisprudenza della Corte di Cassazione, seppur, come vedremo, per poche ed eccezionali decisioni, malgrado proprio con l'inizio dell'arco temporale preso a riferimento abbia preso avvio un progressivo riconoscimento delle ga-

² Corte costituzionale, sentenze 440/1995; 329/1997; 508/2000; 327/2002; 168/2005. Riguardo la precedente giurisprudenza, la Corte costituzionale si è pronunciata sull'art. 402 c.p. con sentenze 39/1965; 125/1957; sull'art. 403 c.p. con sentenza 188/1975; sull'art. 404 con sentenza 125/1957.

³ Una rassegna della giurisprudenza in materia di tutela penale del sentimento religioso, in passato, è stata curata da SALVATORE BERLINGÒ, *Rassegna di giurisprudenza in tema di delitti contro il sentimento religioso*, «Dir. Eccl.», 1968, II, p. 30, e da GIUSEPPE CASUSCELLI, *Rassegna di giurisprudenza sull'art. 724, 1 comma, c.p.*, ivi, II, 1970, p. 50; MARIA CRISTINA IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Milano, 2004. Per il periodo 1956 – 2005 un indice cronologico della giurisprudenza è stato redatto da MARIA CRISTINA IVALDI, *Tutela penale della religione. Indice cronologico della giurisprudenza*, disponibile nel sito «Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose, www.olir.it».

ranzie costituzionali a favore delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, a cominciare dall'attuazione dell'art. 8, III comma, della Costituzione.⁴

2. IL VILIPENDIO DELLA RELIGIONE DELLO STATO

Il codice penale del 1930 a protezione della religione quale bene giuridico in sé, valore di civiltà dello Stato, puniva l'offesa arrecata mediante vilipendio alla religione cattolica in quanto religione dello Stato.

La tutela a favore della sola religione cattolica così come concepita nell'art. 402 del codice penale del 1930, secondo cui: "Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno" è venuta formalmente e sostanzialmente meno solo a seguito della decisione della Corte costituzionale che con sentenza del 20 novembre 2000, n. 508 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma.

Le ragioni di incompatibilità dell'art. 402 c.p. con i principi contenuti nella Carta costituzionale sono state, tuttavia, a lungo ignorate dalla giurisprudenza costituzionale che ha mantenuto inalterata l'interpretazione della piena vigenza della disposizione anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo addizionale all'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

Per molti anni, non solo con riferimento all'art. 402 c.p., quanto con riguardo all'intero impianto normativo previsto nel Codice Rocco in materia di reati contro la religione, un'interpretazione conservatrice delle norme penali è stata avallata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha mantenuto inalterato il contenuto delle originarie disposizioni penali malgrado le evidenti ragioni di incompatibilità con il nuovo sistema istituzionale all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione e poi a seguito del profondo mutamento nei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica introdotto con la riforma del Concordato del 1929.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il reato di offese alla religione dello Stato non può dirsi abrogato dal nuovo Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede per il fatto che le Alte parti abbiano concordemente ritenuto che la religione cattolica apostolica romana non è più la religione dello Stato, ma la libera religione al pari degli altri culti ammessi nello Stato medesimo (Cass. pen. 12261/1987⁵).

La Suprema Corte ha poi fatto ricorso all'art. 402 c.p. per fondare un giustificato limite all'attività di propaganda in materia religiosa. In continuità con la propria giurisprudenza⁶ ha, infatti, avallato l'impiego dell'art. 402 c.p. contro l'attività di propaganda e di libera discussione delle confessioni religiose di mi-

⁴ Recita l'art. 8 della Costituzione: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

⁵ «Riv. pen.», 1988, p. 240; «Giust. pen.», II, 1988, p. 607; «Arch. pen.», 1988, p. 559.

⁶ Cass. pen., sentenza, 6 giugno 1961, «Foro it.», II, 1961, p. 185.

noranza e dei loro aderenti. L'art. 402 c.p. è stato, infatti, invocato quale limite alla libertà di pensiero avverso le critiche mosse alla religione cattolica, restringendo così l'ambito della libertà di discussione e di propaganda degli aderenti alle altre confessioni religiose (Cass. pen. 4577/1989⁷). Escludendo, tuttavia, la Suprema Corte, l'applicabilità dell'art. 402 c. p. agli autori di opere cinematografiche solo in ragione del fatto che non c'è una espressa normativa sulla programmazione delle manifestazioni che preveda la responsabilità del regista dell'opera cinematografica. E ritenendo, così, che non è ascrivibile alcuna ipotesi di reato al presidente della Biennale di Venezia per la proiezione di un film nell'ambito della mostra, poiché, in virtù della normativa sull'ordinamento dell'ente la responsabilità della programmazione delle manifestazioni appartiene al consiglio ed in esecuzione di esse alle commissioni di esperti ed ai direttori dallo stesso nominati. Nella specie si trattava della proiezione del film "L'ultima tentazione" il cui regista era stato incriminato unitamente al presidente della Biennale per vilipendio della religione di Stato (Cass. pen. 4577/1989, cit.).

Solo sul finire degli anni '90, e con ogni probabilità anche a causa di una odiosa estensione applicativa dell'art. 402 c.p. contro il diritto di critica e di libera discussione, che rendeva sempre più difficoltosa l'opera interpretativa di ridefinizione dell'oggetto di tutela di cui all'art. 402 c.p., la Suprema Corte ha avanzato un'interpretazione della formulazione dell'art. 402 c.p. più aderente ai principi costituzionali, vedendo nella citata disposizione penale una violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge delle confessioni religiose rispetto alla religione cattolica. Per la Cassazione la privazione, per la confessione cattolica, del carattere di religione di Stato, operata dal punto 1 del Protocollo addizionale dell'Accordo del 1984, ha riportato la stessa nell'alveo, definito dall'art. 3 della Costituzione, di una pari dignità nei confronti di ogni altra istanza religiosa, e pertanto il reato di vilipendio alla religione dello Stato implicando una effettiva discriminazione fra confessioni religiose e, quindi, tra le diverse espressioni del sentimento religioso, impone di rimettere alla Corte costituzionale il giudizio di conformità a Costituzione a causa di una ingiustificata differenza di tutela penale della religione cattolica e degli altri culti (Cass. pen. ord. 13364/1998;⁸ Cass. pen. ord. 137/2000⁹).

A giudizio della Corte di Cassazione l'art. 402 c.p. facendo testuale riferimento alla religione di Stato, nozione – enunciata nell'art. 1 dello Statuto Albertino, e ribadita nell'art. 1 del Trattato del 1929 tra la Santa Sede e l'Italia – è incompatibile con il principio costituzionale fondamentale di laicità dello Stato (come ritenuto dalla stessa Corte Costituzionale con le decisioni nn. 203 del 1989 e 149 del 1995) ed è stata definitivamente superata con la formulazione del punto 1

⁷ «Cass. pen.», 1, 1991, p. 780; «Riv. pen.», 1990, p. 991; «Quad. dir. pol. eccl.», 1, 1990, p. 791. La massima della sentenza è riportata nella rivista citata «Quad. dir. pol. eccl.» con data 17 gennaio 1990, s.n.

⁸ «Dir. Eccl.», 11, 2000, p. 240; «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 1999, p. 847; «Cass. pen.», 1998, p. 928.

⁹ «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2001, p. 1141.

del Protocollo addizionale all'Accordo di modifica del Concordato lateranense, recepito nell'ordinamento italiano con la legge 25 marzo 1985, n. 121, a norma del quale "si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano". Per la Suprema Corte "se nella prospettiva del legislatore del 1930, alla Chiesa ed alla religione cattolica era riconosciuto un valore politico, quale fattore di unità morale della nazione, tale ragione differenziatrice non può più essere ritenuta attuale poiché la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentale rispetto alle finalità dello Stato e viceversa (sentenze nn. 334 del 1996 e 85 del 1963, nonché n. 203 del 1989)". Tra l'altro, secondo la Cassazione, "la Corte costituzionale ha abbandonato da tempo il criterio (c.d. quantitativo) secondo il quale una tutela privilegiata della religione cattolica avrebbe trovato fondamento sulla speciale preminenza della stessa rispetto alle altre religioni in quanto essa "è, per antica ed ininterrotta tradizione, quella professata dalla quasi totalità dei cittadini" (sentenze 125/1957; 79/1958; 14/1973) e, nella sentenza 925/1988, è stato affermato che deve considerarsi "ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione (che si basi) soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose" mentre, nella sentenza n. 440 del 1995, è stato specificato che "l'abbandono del criterio quantitativo significa che, in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza". Pertanto, avendo la Corte Costituzionale con sentenza n. 329 del 1997 precisato che la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni, il superamento di questa soglia attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la diversa intensità di tutela, infatti, inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in contrasto col principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato...: principio che, come si ricava dalle disposizioni che la Costituzione dedica alla materia, non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose" (Cass. pen. ord. 13364/1998, cit.; Cass. pen. ord. 137/2000, cit.).

3. TUTELA PENALE DELLA RELIGIONE E VILIPENDIO DELLE PERSONE

L'art. 403 codice penale punisce chiunque offende pubblicamente mediante vilipendio chi professa una confessione religiosa ovvero un ministro del culto. Come noto, secondo la formulazione originaria del legislatore penale del 1930, la norma era finalizzata a punire le offese alla religione dello Stato attuate mediante vilipendio dei fedeli o anche di un ministro del culto cattolico.

Dopo la riforma legislativa del 2006 la tutela è rimasta, tuttavia, inalterata nei suoi elementi costitutivi sebbene con la nuova formulazione si è, senz'altro, realizzato il principio costituzionale dell'uguale tutela penale di tutte le confessioni religiose. Il nuovo art. 403 c.p. sanziona, infatti, ora chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto.

Così come richiamato con riferimento all'art. 402 c.p., anche riguardo all'art. 403 la giurisprudenza di legittimità ha confermato, secondo un primo orientamento, la non incidenza sulla citata disposizione penale dell'Accordo con la Chiesa cattolica del 1984 stabilendo che il reato di offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio delle persone, di cui all'art. 403 c.p., non può assolutamente dirsi abrogato dal nuovo Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede per il fatto che le Alte parti abbiano concordemente ritenuto che la religione cattolica apostolica romana non è più la religione dello Stato, ma la libera religione al pari degli altri culti ammessi nello Stato medesimo. Ciò perché, anche se tale reato risale ad un tempo in cui diverso era il contesto sociale e politico, non può affermarsi, solo per quanto sopra detto, che lo Stato non accordi più, alla religione della stragrande maggioranza degli italiani, quella protezione che, per effetto del successivo art. 406 c.p. tuttora accorda agli altri culti ammessi, di minore diffusione. Inoltre, può rilevarsi, secondo la Suprema Corte, con richiamo al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, che la minor pena prevista per chi pubblicamente offende un culto diverso dalla religione cattolica non lede tale principio, ma rientra nel potere insindacabile e discrezionale del legislatore e trova comunque giustificazione nella maggiore diffusione di quella rispetto al primo (Cass. pen. 12261/1987, cit.).

Riguardo ai singoli aspetti che strutturano la fattispecie di reato di cui all'art. 403 c.p. la giurisprudenza di legittimità in passato è intervenuta su taluni decisivi aspetti. In particolare, secondo la Cassazione ai fini della configurabilità del reato di offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone, non occorre che le espressioni di vilipendio debbano essere rivolte a fedeli determinati, essendo sufficiente che le stesse siano genericamente riferite alla indistinta generalità dei fedeli, poiché la norma tutela il sentimento religioso e non la persona (fisica o giuridica) offesa in quanto appartenente ad una determinata confessione religiosa. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 403 c.p. (offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio di persone) deve ricorrere una offesa pubblica verso il sentimento religioso (Cass. pen. 10535/2008,¹⁰ Cass. pen. 9757/1986¹¹) poiché il bene tutelato dalla norma è il sentimento religioso non la persona offesa in quanto appartenente ad una determinata comunità di fedeli ma l'indistinta generalità dei fedeli.

La stessa Corte ha chiarito anche il rapporto tra diritto di libera manifesta-

¹⁰ «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2009, p. 1049; «Giur. cost.», 3, 2009, p. 2111.

¹¹ «Cass. pen.», 1988, p. 813.

zione del pensiero e di condotta vilipendiosa stabilendo che il vilipendio di una religione, tanto più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto, legittimamente può limitare l'ambito di operatività dell'art. 21 della Costituzione: sempre che la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire "tenere a vile", e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa, e che il vilipendio, dunque, non si confonde né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione che si richiama a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano. Sono, invece, vilipendio, e pertanto esclusi dalla garanzia dell'art. 21 Cost. (e dell'art. 19 Cost.), la contumelia, lo scherno, l'offesa, per dir così, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato (Cass. pen. 10535/2008, cit.).

Solo all'inizio degli anni '90, la Suprema Corte ha smesso di estendere la tutela penale attraverso l'impiego dell'art. 403 nei confronti delle opere cinematografiche che riproducevano e rappresentavano critiche alla religione dello Stato ovvero offese al sentimento religioso dei fedeli, mutando così la propria precedente giurisprudenza.¹²

Ma la Suprema Corte non ha mancato di estendere alla tutela della libertà delle confessioni religiose anche le norme penali volte a tutelare l'onore, il decoro e la reputazione attraverso la previsione del reato di diffamazione.¹³ Là dove anche gli enti collettivi e dunque le confessioni religiose possono assumere la qualifica di soggetti passivi dei delitti contro l'onore e la reputazione in concorso con l'offesa arrecata alle singole persone che della confessione fanno parte. Si ha così una tutela penale della libertà religiosa molto più ampia rispetto alle altre libertà civili previste in Costituzione poiché essa è garantita non solo dalle norme penali a tutela del sentimento religioso (artt. 403 – 406) quanto anche da quelle norme penali generali volte a tutelare l'integrità dell'onore, del decoro e della reputazione. In ragione di ciò il diritto di critica in materia religiosa trova

¹² Cass. pen., sentenza 24 febbraio 1967, «Mass. Cass. pen. », 1967, p. 545.

¹³ L'art. 595 c.p. così dispone: "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fin a un anno o con la multa fino a mille euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a due mila euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a mille euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate".

un limite nelle affermazioni e espressioni prive di argomentazione e dialettica che arrivino a configurare una lesione del rispetto dovuto a qualunque entità giuridica. A giudizio della Suprema Corte, infatti, in tema di diffamazione, non solo una persona fisica ma anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione, tra cui un sodalizio di natura religiosa, può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato, essendo concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa. Oltre alle persone fisiche, possono essere persona offesa dal reato anche le persone giuridiche e le entità di fatto; così, la congregazione dei Testimoni di Geova è persona offesa dal reato di diffamazione attribuito a chi, in interviste giornalistiche e in altre pubblicazioni, la qualifichi come "una setta pseudo religiosa", volta a schiavizzare gli aderenti e a distruggere le famiglie; pertanto, tale congregazione è legittimata a proporre querela e a costituirsi parte civile nel procedimento penale instaurato per tale reato (Cass. pen. 12744/1998¹⁴). "La critica, da parte di un ministro di culto cattolico, dei principi espressi dalla confessione religiosa dei Testimoni di Geova qualora si concretizzi in mere aggressioni verbali prive di argomentazioni e di dialettica, integra, secondo la Corte di Cassazione, il reato di diffamazione perché esclude il rispetto dovuto da ciascuno nei confronti della religione altrui. Al contrario, il diritto di critica deve essere esercitato attraverso giudizi e opinioni, nel rispetto dell'altrui dignità sociale. Infatti, nel nostro ordinamento il diritto di critica, quale esercizio del democratico principio di libertà e di manifestazione del pensiero, trova un limite invalicabile nel rispetto di altri diritti fondamentali, parimenti sanciti dalla Costituzione in quanto attinenti alla pari dignità sociale di tutti i cittadini, quale che possa essere il loro credo religioso, nonché nella salvaguardia dei diritti inviolabili d'ogni persona, sia come singolo, sia come membro delle più diverse formazioni sociali nelle quali si forma e si sviluppa la personalità d'ognuno, diritti inviolabili tra i quali vanno annoverati, senza alcun dubbio, il diritto all'onore, alla reputazione ed al decoro. Del pari, il corretto e fecondo bilanciamento di tali valori, tutti di rango costituzionale, deve costituire il criterio-guida per il giudice, nell'interpretazione della norma, in quanto strumento idoneo a salvaguardare il pluralismo culturale, ideologico e religioso sul quale si fonda, nella moderna democrazia, il concetto di libertà. Di contro lede l'onore, il decoro e la reputazione della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e dei suoi membri la manifestazione per iscritto od in via orale (pubblicazione a stampa e pubblica intervista), nei confronti dell'una e degli altri, di espressioni, giudizi e concetti gravemente offensivi e chiaramente diffamatori, anche perché diretti inequivocamente ad additare la congregazione ed i suoi membri al pubblico disprezzo, senza che possa essere invocata

¹⁴ «Dir. Eccl.», II, 1999, p. 96 con nota di VALERIA PIGNEDOLI, *Diritto dell'onore e libertà di critica in materia religiosa*; «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2000, p. 820. La sentenza 12744/2008 è riportata nella citata rivista «Dir. Eccl.» con numero 1693/1998.

l'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica. Parimenti, il disconoscimento del carattere religioso della congregazione dei Testimoni di Geova costituisce reato di diffamazione, quando è operato con drastiche affermazioni di pericolosità sociale, senza alcuna confutazione dei principi dogmatico-culturali propri di tale congregazione. Tale reato risulta essere ancor più grave ove uno degli imputati affermi di avere effettuato studi approfonditi sulle sette religiose, perché la preparazione acquisita con tali studi avrebbe dovuto indurlo a esprimere critiche e confutazioni equilibrate. Il reato di diffamazione non può essere escluso in base alla tesi secondo la quale in materia religiosa il diritto di manifestare il proprio pensiero sarebbe privo di limiti, perché siffatta tesi è inaccettabile, dato il fondamentale principio – imprescindibile per la civile convivenza – del bilanciamento dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Tale bilanciamento esclude che la diffamazione possa trovare giustificazione nell'art. 2 dell'Accordo fra l'Italia e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 (l. n. 121 del 1985), perché i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, fra cui è il principio del bilanciamento, prevalgono sulle norme di origine concordataria. La critica dei principi espressi da una fede religiosa, anche se resa difficile dalla materia trattata, insopportabile di spiegazioni razionali, non può estrinsecarsi in aggressioni verbali prive di argomentazione e di dialettica; l'aggressione verbale, invece, è inammissibile, perché può sconfinare nell'intolleranza e nel fanatismo ed esclude il rispetto per la religione altrui" (Cass. pen. 12744/1998, cit.).

Integra, altresì, il reato di diffamazione, secondo la Corte di Cassazione, la volontà di ledere e sminuire il credito di un determinato soggetto, nella comunità sociale di appartenenza, mediante ingiustificate censure nei confronti della sua personalità e della sua scelta di aderire a un credo religioso diverso rispetto a quello storicamente e culturalmente radicato nella società italiana (Cass. pen. 7017/2010¹⁵).

Decisioni, queste ultime, che lasciano presagire una tutela più ampia per le confessioni religiose attraverso l'impiego delle norme penali previste a tutela dell'onore, rispetto e della reputazione degli individui e delle confessioni religiose piuttosto che attraverso le norme penali poste a tutela del sentimento religioso.

4. IL VILIPENDIO DELLE COSE DESTINATE AL CULTO, IL TURBAMENTO DELLE FUNZIONI RELIGIOSE E L'UGUALE TUTELA PENALE DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

L'art. 404 c.p. nella formulazione precedente alla riforma del 2006 prevedeva che: "Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, è punito con la reclusione

¹⁵ «Giur. it.», 3, 2012, 681, con nota di VALENTINA CARBONE, *Sull'applicabilità dell'art. 576 c.p. in caso di critica religiosa*.

da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico". La norma penale aveva la funzione di tutelare la religione contro i fatti di vilipendio commessi sulle cose che sono oggetto di culto, o sono consacrate al culto oppure sono destinate necessariamente all'esercizio del culto. Con sentenza 125/1957 la Corte costituzionale aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 404, affermando che le norme costituzionali invocate a parametro di legittimità (artt. 7 e 8 Cost.) non impongono una condizione di parità tra la religione cattolica e le altre confessioni religiose, poiché resta legittima una differenziazione di regolamentazione con lo Stato.

A seguito della nuova formulazione ad opera del legislatore del 2006¹⁶ l'art. 404 c.p. prevede ora che: "Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni".

Con l'azione di riscrittura della norma è stata inserita nell'art. 404 una nuova figura di reato relativa al danneggiamento di cose che affianca l'ipotesi del vilipendio di cose contenuta nella formulazione antecedente alla riforma. La norma tutela ora le cose oggetto di culto, quali sono quelle verso le quali si tributa il culto; le cose consacrate al culto, quali sono quelle benedette o consacrate e destinate a funzioni religiose; le cose destinate necessariamente all'esercizio del culto, quali quelle necessarie al compimento degli atti liturgici o rituali. Anche oggi, come in passato, la norma richiede che l'offesa debba avvenire in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico mentre il primo capoverso prevede una autonoma ipotesi di reato che si realizza quando il fatto vilipendioso è commesso in occasione di funzioni religiose compiute in luogo privato da un ministro del culto.

Sull'art. 404 c.p. nel periodo temporale preso a riferimento dalla presente rassegna (1984 - 2012) non si rinvencono significative decisioni della giurisprudenza di legittimità.

L'art. 405 c.p. tutela, invece, il bene della libertà di culto inteso come diritto collettivo non già *uti singulus*. Stabiliva l'originario art. 405: "Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo

¹⁶ La Corte costituzionale con sentenza 14 novembre 1997, n. 329 aveva già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p. nella parte in cui prevedeva la pena della reclusione da uno a tre anni anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale.

o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni". A seguito della riforma (l. 85/2006) la nuova formulazione dell'art. 405 prevede ora che: "Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni".

La norma tutela in concreto gli atti di culto, cerimonie o pratiche religiose svolte in un luogo destinato al culto ovvero in luogo pubblico o aperto al pubblico o anche in qualsiasi luogo ma con l'assistenza di un ministro del culto. E stabilisce la pena della reclusione contro chi con qualunque mezzo idoneo ne impedisce efficacemente lo svolgimento ovvero turba le funzioni religiose alterandone la loro esecuzione. Mentre il capoverso dell'art. 405 c.p. prevede una particolare circostanza aggravante qualora concorrano nella fattispecie fatti di violenza alle persone o minaccia.

Come già ricordato per gli artt. 402 - 404 anche con riferimento all'art. 405 la giurisprudenza della Corte costituzionale ha, in un primo tempo, giustificato la diversità di trattamento giuridico tra religione cattolica e altre confessioni religiose sul presupposto che il cattolicesimo era riconosciuto come fattore di unità morale della nazione, e come tale meritevole di formare oggetto di particolare protezione anche nell'interesse dello Stato, salvo poi mutare orientamento e costringere il legislatore ad intervenire.

Questi, infatti, sostituendo alle parole "del culto cattolico" le parole "del culto di una confessione religiosa", ha, qualche anno dopo, recepito l'indicazione della Corte costituzionale che con sentenza 9 luglio 2002, n. 327 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 405 nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevedeva "pene più gravi anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti".

Ad invocare un atteggiamento dello Stato di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose, senza che possa assumere rilievo il dato quantitativo dell'adesione confessionale a questa o quella confessione religiosa, superando così gli argomenti tradizionali portati a sostegno della differenza di disciplina, è, questa volta, intervenuta, rispetto ad una più sensibile giurisprudenza di merito, la Suprema Corte che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale rilevando la non manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, primo comma, ed 8, primo comma, Cost., dell'art. 405 c.p., nella parte in cui punisce con la reclusione fino a due anni chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, determinando un trattamento differenziato rispetto ai culti ammessi

nello Stato per i quali la pena è diminuita ai sensi dell'art. 406 c.p. (Cass. pen. 263/2000¹⁷).

Riguardo poi agli elementi costitutivi della fattispecie di reato di cui all'art. 405 c.p. relativamente alla *turbatio sacrorum* la Suprema Corte ha chiarito che la fattispecie si perfeziona al verificarsi di due condotte antiggiuridiche: l'impedimento della funzione, che consiste nell'ostacolare l'inizio o l'esercizio della stessa fino a determinare la cessazione, ovvero la turbativa della funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare (Cass. pen. 20739/2003¹⁸).

Il reato di cui all'art. 405 c.p. si realizza anche nella turbativa di una funzione funebre effettuata dopo la celebrazione del rito religioso, quando la salma è ancora esposta in Chiesa, quando nel corso della celebrazione della Messa si è portato disturbo a molti fedeli dal loro raccoglimento, per le grida e le ingiurie indirizzate alle autorità presenti in chiesa, tanto da costringere il celebrante a rivolgere appelli ai manifestanti al fine di calmare gli animi; situazione poi ulteriormente peggiorata all'esterno della chiesa, al termine della cerimonia funebre, e culminata nelle aggressioni al sindaco ed al personale di polizia (Cass. pen. 28030/2009¹⁹).

Al di là della chiarificazione sulla condotta non si rinvengono ulteriori significative decisioni della giurisprudenza di legittimità.

Infine, tra le norme penali a tutela del sentimento religioso, il codice penale prevedeva nell'art. 406 la punizione dei fatti previsti dagli articoli 403 - 405 e commessi contro culti ammessi nello Stato. Stabiliva l'art. 406 c.p.: "Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli artt. 403, 404 e 405 c.p. contro un culto ammesso nello Stato, è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita".

Ai fini dell'estensione della tutela penale anche ai culti ammessi nello Stato la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che è necessario accertare al fine di controllare l'ammissione di un determinato culto, se lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano ed in particolare se l'esercizio della religione violi le norme penali dettate in materia di ordine pubblico e di tutela dei diritti della persona (Cass. pen. 9757/1986, cit.).

L'abrogazione formale dell'art. 406, per effetto dell'art. 10 della legge di riforma dei reati contro le confessioni religiose (l. 85/2006),²⁰ ha poi creato qualche problema interpretativo in merito alla vigenza delle fattispecie di reato previste negli articoli 403 - 405, a tutela anche delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, questione che la Corte di Cassazione ha affrontato qualche anno dopo l'entrata in vigore della riforma.²¹

¹⁷ «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2001, p. 1143; «Riv. pen.», 2001, p. 611.

¹⁸ «Rep. Foro it.», 2003, 1912; «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2004, p. 892; «Cass. pen.», 2004, p. 1648.

¹⁹ «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2009, p. 1048.

²⁰ L'art. 10 della legge 24 febbraio 2006, n. 85 così dispone: "1. L'articolo 406 del codice penale è abrogato. 2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro le confessioni religiose».

²¹ La riforma è entrata in vigore il 28 marzo 2006.

A giudizio della Corte di Cassazione anche dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85 le offese in danno agli altri culti continuano a produrre reato. Infatti, l'art. 403 c.p., come sostituito dall'art. 7 della l. n. 85 del 2006, sanziona ora le offese nei confronti di tutte le confessioni religiose mediante vilipendio di persone, l'art. 404 c.p., come sostituito dall'art. 8 della l. n. 85 del 2006 sanziona le offese alle confessioni religiose mediante vilipendio o danneggiamento di cose, e l'art. 405 c.p., come modificato dall'art. 9 della l. n. 85 del 2006 sanziona il turbamento di funzioni religiose del culto di tutte le confessioni religiose. Alla luce di detta parificazione l'art. 406 c.p. non aveva più ragion d'essere, per cui doveva essere abrogato dalla l. n. 85 del 2006. Pertanto, la legge 24 febbraio 2006, n. 85 non ha abrogato le precedenti previsioni di illecito penale ma ha parificato le offese in danno alla religione cattolica a quelle recate in danno di altri culti (Cass. pen. 26968/2009;²² Cass. pen. 18804/2011²³). Secondo la Cassazione l'intervento del legislatore si era reso necessario a seguito delle sentenze della Corte costituzionale del 1997 e del 2002 che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 404 e 405 c.p. nella parte in cui prevedevano pene più gravi per le offese alla religione dello Stato rispetto alle offese contro gli altri culti, ed è valso a parificare le offese in danno della religione cattolica a quelle in danno degli altri culti mediante riformulazione dell'intero capo I del titolo IV del codice penale. L'effetto della parificazione del legislatore non poteva che comportare l'abrogazione dell'originario art. 406 poiché la sua vigenza risultava ultronea (Cass. pen. 26968/2009, cit.; Cass. pen. 18804/2011, cit.).

5. LA BESTEMMIA NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO (ART. 724 C. P.)

Il clima dichiaratamente confessionista nel quale si muoveva il legislatore penale del 1930 è alla base della formulazione del reato di bestemmia di cui all'art. 724²⁴ c.p. Una previsione normativa allora finalizzata a contrastare qualsiasi espressione che costituisse ingiuria, oltraggio, dileggio, disprezzo, maledizione, imprecazione, biasimo o detrazione della divinità o dei simboli o delle persone venerate nella religione dello Stato e che, seppur inserita tra le contravvenzioni contro la polizia dei costumi, doveva contribuire, nell'ottica del legislatore, a rafforzare la tutela della religione cattolica in quanto sola religione dello Stato. Una fattispecie penale inserita tra i reati contro la società e a tutela del sentimento religioso della collettività.

Il legislatore del 1930 riservava, infatti, un differente trattamento alla religione cattolica rispetto alle altre confessioni religiose non considerando penalmente

²² «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2009, p. 1051.

²³ CED, Cass. pen., 2011.

²⁴ Dispone l'art. 724 c.p.: "Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro. Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti".

rilevanti le offese alla divinità, simboli e persone venerate negli altri culti. Detta differenza di trattamento, riprodotta anche riguardo i reati di cui agli articoli 402 – 406, è stata ritenuta lungamente dalla giurisprudenza costituzionale conforme a Costituzione tant'è che, per molti anni, dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1948, la Corte Costituzionale ha respinto le numerose eccezioni di costituzionalità sollevate dai vari giudici di merito.

Tuttavia, la citata disposizione, sia a causa del riferimento alla religione dello Stato sia a causa del peculiare regime penale assicurato ad una confessione religiosa ma escluso alle altre, non poteva non sollevare problemi di compatibilità con l'ordinamento costituzionale repubblicano. Il venir meno del principio confessionista accanto al riconoscimento del principio di libertà religiosa e dell'uguale libertà di tutte le confessioni religiose ha reso, infatti, evidente l'incompatibilità del reato di bestemmia, così come originariamente previsto, con i nuovi principi costituzionali.

Un'interpretazione volta ad assicurare la permanenza del reato di bestemmia all'interno dell'ordinamento penale, malgrado le succitate innovazioni costituzionali, ha caratterizzato anche le decisioni della Corte di Cassazione.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha mantenuto, infatti, inalterata l'interpretazione originaria dell'art. 724 c.p. non attribuendo alcun valore, ai fini della permanenza del reato di bestemmia nel nostro ordinamento, alla dichiarazione contenuta nel numero 1 del Protocollo addizionale all'Accordo del 1984, secondo cui la religione cattolica non è più la sola religione dello Stato. A giudizio della Corte di Cassazione, la dichiarazione contenuta nel Protocollo addizionale, pur introducendo il principio secondo cui la religione cattolica non è più la sola religione dello Stato, nulla ha innovato circa la vigenza nell'ordinamento giuridico italiano di norme dirette a tutelare la religione cattolica in modo specifico e pertanto non ha potuto incidere sulla norma incriminatrice prevista dall'art. 724 c.p. che tutela i principi religiosi della maggioranza del popolo italiano, formato in massima parte da cattolici, attraverso la punizione della bestemmia contro la divinità, i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato. Pertanto, dopo l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121 la bestemmia contro le divinità, i simboli e le persone venerate dalla religione cattolica integrano le ipotesi di reato di cui all'art. 724 c.p. poiché tale norma tutela, sotto l'aspetto del costume, il sentimento religioso dei professanti la fede cattolica, i quali costituiscono la maggioranza dei cittadini dello Stato. Se dopo il nuovo Concordato, la religione cattolica non è più la religione ufficiale dello Stato, rimane sempre il culto più largamente praticato in Italia, sicché non sarebbe coerente rispetto alle linee fondamentali della Costituzione, l'abolizione di qualsiasi tutela (Cass. pen. 13051/1986;²⁵ Cass. pen. 2 settembre 1985, s.n.²⁶).

²⁵ «Giust. pen.», II, 1987, p. 554; «Riv. pen.», 1987, p. 766.

²⁶ «Cass. pen.» 1987, p. 63 con nota di LUCIANO MUSSELLI, *Esiste ancora il reato di bestemmia?*

Infatti, a giudizio della Corte la nuova disciplina dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, pur tenendo conto dell'inesistenza delle ragioni che avevano condotto ad un trattamento diversificato in materia religiosa ad esclusivo vantaggio della religione cattolica e pur non considerando più quest'ultima la religione ufficiale dello Stato, non ha l'effetto di non rendere penalmente perseguibile la bestemmia, in quanto a mezzo di tale reato si intende ancora tutelare penalmente il culto più largamente praticato in Italia. Si riconosce, così, il valore della religiosità in generale come mezzo di perfezionamento morale e la rilevanza del fenomeno sociale rappresentato dalla grande diffusione del cattolicesimo, i cui principi appartengono al patrimonio storico del popolo italiano (artt. 7 e 8 della Costituzione) (Cass. pen. 1782/1986;²⁷ Cass. pen. 3121/1986²⁸).

Circa il bene protetto dalla citata norma penale, qualche anno dopo la Cassazione ha stabilito che l'art. 724, primo comma, c.p. non punisce il fatto in sé di arrecare offesa alla religione, ma punisce l'uso dei modi volgari e fecciosi; oggetto della norma non è perciò la tutela del sentimento religioso e di quello cattolico in particolare, ma quella del buon costume contro i comportamenti pubblici volgari e sconvenienti e il fatto che essa preveda come reato solo le invettive e le parole oltraggiose rivolte pubblicamente contro la divinità o contro le persone e i simboli della religione cattolica (individuata con la qualificazione giuridica – che non ha alcun valore che sia essenziale al precetto normativo – di religione dello Stato che la caratterizzava nel vigore dello Statuto albertino) non è espressione di discriminazione verso gli altri culti, ma trova giustificazione nel fatto che la norma fa oggetto della sua previsione il dato sociologico che l'uso di bestemmiare concerne la divinità, le persone e i simboli della religione cattolica non esistendo quello di bestemmiare contro persone e i simboli di altre religioni (Cass. pen. 7979/1992²⁹).

Tuttavia, a metà anni '90, la Corte costituzionale con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724, comma 1, c.p. in riferimento agli articoli 3 e 8 della Costituzione, limitatamente alle parole "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato".³⁰ Con tale decisione il giudice costituzionale ha così mantenuto nell'or-

²⁷ «Dir. Eccl.», 1986, II, p. 78 con nota di LUIGI BARBIERI, *In margine a recenti pronunzie sulla punibilità del reato previsto dall'art. 724 cp. (Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti)*; «Giur. cost.», II, 1987, p. 1, p.8; «Giur. it.», II, 1986, p. 293, con nota di ROBERTO MANIA, *Religione "non" di Stato e reato di bestemmia*.

²⁸ «Giust. pen.», II, 1987, p. 110.

²⁹ «Dir. Eccl.», II, 1993, p. 423 con nota di TEODORA COLANGELO, *Il reato di bestemmia tra "Buone maniere" e "legislazione di Stato"*; «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 1994, p. 971; «Foro it.», II, 1993, p. 150; «Giur. it.», II, 1993, p. 470; «Giust. pen.», II, 1992, p. 71.

³⁰ In passato la Corte costituzionale ha respinto le eccezioni di incostituzionalità ritenendo che: "la norma dell'art. 724 c.p., come altre dello stesso codice (artt. 402 – 405), si riferisce alla religione dello Stato dando rilevanza non già ad una qualificazione formale della religione cattolica, bensì alla circostanza che questa è professata nello Stato italiano dalla quasi totalità dei suoi cittadini, e come tale è meritevole di particolare tutela penale, per la maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese ad essa dirette... Questa universalità

dinamento penale la punizione della bestemmia contro la divinità in generale a tutela "di un bene che è comune a tutte le religioni", nell'ambito del concetto costituzionale di buon costume.

Adeguandosi alla decisione della Corte costituzionale, la Suprema Corte, qualche anno più tardi, ha poi ribadito che la bestemmia rimane nell'ordinamento penale come ipotesi di reato e deve ritenersi consumato quando le parole contengono carattere offensivo contro qualunque religione integrando in tal modo gli estremi del reato di cui all'art. 724 c.p.³¹ (Cass. pen. 1536/1998³²).

Riguardo, invece, la realizzazione del reato di bestemmia secondo la giurisprudenza della Suprema Corte non è sufficiente, al fine di integrare la fattispecie criminosa, aver pronunciato "bestemmie" contro Dio e la divinità, senza specificare e dimostrare in sede processuale le effettive parole adoperate ovvero senza aver offerto sul piano probatorio elementi per ricostruire o individuare le concrete parole adoperate, essendo al contrario assolutamente necessaria, per l'esistenza del reato, la concreta individuazione della bestemmia medesima (Cass. pen. 1692/1985³³).

Ancora, ai fini della realizzazione della fattispecie criminosa occorre, a giudizio della Corte, che il comportamento delittuoso avvenga pubblicamente, e secondo le modalità precisate dall'art. 266, quarto comma, c.p.³⁴ Infatti, poiché l'azione che offende il comune senso religioso, consiste nella pronuncia di invettive e parole oltraggiose contro la divinità e contro i simboli o persone venerate nella religione, è necessario, perché si verifichi l'evento, oltre il requisito del luogo pubblico o aperto al pubblico anche quello della vicinanza di più persone, cioè l'effettiva possibilità che la bestemmia sia percepita (Cass. pen. 3076/1984;³⁵ Cass. pen. 7979/1992, cit.). In concreto, secondo la Cassazione, costituisce, a riguardo, luogo aperto al pubblico l'edificio scolastico in quanto ad esso è consentito l'accesso a determinate condizioni alla categoria di persone che hanno diritto ad accedere per ragioni scolastiche o di servizio o di relazione con gli uffici in esso compresi. Non è tale, invece, l'ufficio di presidenza della scuola, in

di tradizioni e di sentimenti cattolici nella vita del popolo italiano è rimasta, senza possibilità di dubbio, immutata con l'avvento della Costituzione. E con essa, per conseguenza, permangono immutate tutte le ragioni per le quali, nell'art. 724 c.p. come in altre norme del codice penale, il legislatore ha provveduto a una speciale tutela dei simboli e delle persone della religione cattolica", sentenza 30 dicembre 1958, n. 79. Anche nelle successive occasioni in cui la Corte costituzionale è tornata sul reato di bestemmia è stata giustificata la legittimità costituzionale di detta disposizione seppure con rimando a differenti argomentazioni: sentenze 27 febbraio 1973, n. 14; 28 luglio 1988, n. 925, ordinanza, 1989, n. 52.

³¹ L'art. 57 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha depenalizzato il reato di bestemmia trasformandolo in illecito amministrativo.

³² CED, Cass. pen., 1998.

³³ «Cass. pen.», III, 1987, p. 717.

³⁴ Art. 266 c.p.: ...Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso: 1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda; 2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; 3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata".

³⁵ «Riv. Pen.», 1986, p. 223.

quanto ad esso non si accede se non con un permesso specifico ed individuale che può essere rifiutato per ragioni varie e in particolare per motivi inerenti al servizio scolastico. Ne consegue che colui che bestemmia nell'ufficio di presidenza di una scuola non risponde del reato previsto dall'art. 724 c.p. (Cass. pen. 11738/1985³⁶).

³⁶ «Mass. Riv. pen.», 1986, p. 914.

COMPOSTO IN CARATTERE DANTE MONOTYPE DALLA
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.
STAMPATO E RILEGATO NELLA
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

*

Giugno 2013

(CZ 2 - PG 3)

